# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 18 aprile 2012 — Buxton/Parlamento

(Causa F-50/11) (1)

(«Funzione pubblica — Funzionari — Attribuzione dei punti di merito — Rapporto informativo — Lavoro a tempo parziale — Parità di trattamento»)

(2012/C 184/43)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Dawn Cheryl Buxton (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e M. N. B. Rasmussen, agenti)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione dell'APN di concedere alla ricorrente un solo punto di merito per l'esercizio di valutazione 2009.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La sig.ra Buxton sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese del Parlamento europeo.
- $\begin{tabular}{lll} $(^1)$ & GU & C & 186 & del & 25.06.11, pag. & 36. \end{tabular}$

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 aprile 2012 — Oprea/Commissione

(Causa F-108/11) (1)

(«Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata ammissione al concorso — Procedimento precontenzioso — Svolgimento irregolare — Manifesta irricevibilità»)

(2012/C 184/44)

Lingua processuale: il francese

#### Part

Ricorrente: Valentin Oprea (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Fratini et F. Filpo)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

## Oggetto

La domanda volta all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso generale EPSO/AD/198/10 per l'asserita mancanza di esperienza professionale

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Oprea sopporterà la totalità delle spese.
- (1) GU C 25 del 28.1.12, pag. 69.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 — ZZ/Commissione e EMA

(Causa F-2/12)

(2012/C 184/45)

Lingua processuale: il bulgaro

## Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali

## Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento delle decisioni della Commissione riguardanti l'elaborazione e l'approvazione dell'elenco di preselezione presentato al consiglio di amministrazione dell'EMA nell'ambito della procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo della citata agenzia, in secondo luogo, l'annullamento della nomina di un altro candidato al suddetto posto e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione di preselezione di redigere un elenco di candidati da presentare al comitato consultivo per le nomine della Commissione europea, comunicata al ricorrente mediante messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2011;
- annullare la previa decisione del comitato consultivo per le nomine della Commissione europea, del 14 marzo 2011, di convocare i quattro candidati iscritti nell'elenco della commissione di preselezione per un colloquio con il comitato consultivo per le nomine, comunicata al ricorrente mediante messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2011;